

materia e di procedura fissati dal Trattato (e non suscettivi di ampliamenti in danno dello Stato membro ad opera di una potestà costituente di organi centrali federali); è garantita nelle sue ipotizzabili deviazioni in danno delle sovranità statali dalla circostanza fondamentale che l'organo principale decisionale della Comunità, il Consiglio dei Ministri, rimane formato dai rappresentanti dei Governi membri, e quindi agente in base alle loro determinazioni. Siamo, quindi, ben lontani dalle ampie e definitive delegazioni di poteri dagli organi degli Stati membri agli organi centrali riscontrabili nell'ambito di uno Stato federale.

Le osservazioni che precedono non devono, però, condurre all'errata opinione di escludere l'esistenza, in forza dei Trattati comunitari, di notevoli limitazioni all'attività economica dello Stato membro. Il dilemma non può essere eluso: o lo Stato membro ottempera ai numerosi obblighi sorgenti dai Trattati ed allora deve vincolare la sua politica economica interna ed esterna a tali impegni ed alle decisioni comunitarie in materia; o agisce per suo conto senza ottemperarvi ed allora viola palesemente lo spirito e la lettera dei Trattati, danneggia gli altri membri e scardina l'istituzione nella sua struttura e nelle sue finalità. Basti ricordare, sotto questo profilo, che lo Stato membro, in base agli impegni comunitari, non può ulteriormente emanare determinate norme, in quanto contrarie alle finalità del mercato comune; deve emanarne altre in ossequio alle direttive e alle raccomandazioni degli organi societari; deve modificare, se necessario, la propria antecedente legislazione; è obbligato ad escludere la sua attività amministrativa e giurisdizionale in certi campi a vantaggio della competenza esclusiva attribuita agli organi societari; è obbligato a dare automatica efficacia, nell'interno del suo ordinamento, alle decisioni, alle direttive, alle raccomandazioni e alle sentenze degli organi comunitari, ecc.

Non soltanto: anche se si ammette la competenza concorrente degli organi statali e di quelli comunitari nelle materie economiche in oggetto alle quali operano le Comunità, gli organi comunitari devono avere il sopravvento in caso di conflitto. Sono, infatti, gli organi societari che giudicano dell'adeguatezza o meno del contegno dello Stato membro agli impegni comunitari e lo Stato membro, a meno di non violare il Trattato e rendersi responsabile di illecito verso la Comunità e gli altri Stati membri, deve sottomettersi alle decisioni degli organi comunitari, specialmente alle sentenze della Corte di giustizia (v. artt. 169 e segg. del Trattato CEE).

Altri due elementi federalistici si allegano dalla dottrina e mi paiono degni di considerazione.

Il primo consisterebbe nella circostanza che le Comunità Economiche Europee, accanto alle specifiche competenze in campo economico già proprie degli Stati e ad esse attribuite, presenterebbero pure una competenza « propria », istituzionale, non riferibile ad alcuno degli Stati membri, quale da essi antecedentemente posseduta. Così, per es., la Comunità Economica Europea, avendo creato un'unione doganale fra i sei paesi, ha promosso un unico mercato per i prodotti industriali ed agricoli, per la circolazione dei capitali e della manodopera; esplica dei poteri e si propone delle finalità che, prima della creazione dell'istituzione, nessun Stato membro, singolarmente considerato, aveva, né poteva avere in proprio. La stessa limitatezza territoriale degli Stati membri impediva ad essi di svolgere nel campo economico quell'attività di integrazione e di sviluppo che soltanto lo strumento comunitario operante su di un territorio adeguatamente vasto poteva realizzare. Giustamente è stato affermato che le Comunità Europee costituiscono, limitatamente al campo economico, degli organismi *ad hoc*, delle particolari sovrastrutture di una pluralità di Stati, in certo modo equiparabili, come apparato unitario, alle strutture federalistiche.

Il secondo elemento federalistico consisterebbe nella constatazione che l'apparato comunitario non assolve soltanto agli interessi particolari degli Stati membri e dei popoli in essi compresi, ma piuttosto agli interessi *generali* ed *indifferenziati* della collettività umana stabilita nel territorio comunitario. Infatti i Trattati istitutivi delle Comunità Europee dichiarano chiaramente nei loro preamboli ed anche in molti loro articoli che l'azione comunitaria, considerata nel suo complesso, è rivolta a far raggiungere un maggior benessere economico e sociale ai cittadini dei sei paesi membri e che tali finalità, in base ai poteri conferiti agli organi societari, possono e debbono essere conseguiti anche superando, se necessario, le remore e le resistenze particolari di questo o di quello Stato, di questo o di quel gruppo di imprese.

Mancano, però, nelle Comunità Europee altri elementi proprii e fondamentali delle federazioni nel loro aspetto classico.

Anzitutto lo Stato federale, nella sua attuazione storica, conferisce agli organi centrali della federazione un vasto potere politico e non soltanto economico e quest'ultimo non limitato ad alcuni settori soltanto.